
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Morte della parte costituita

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza, o notifici alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c. , comma 4.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 12.08.2015, n. 16740

...omissis...

1. - L'impugnazione è ammissibile in quanto notificata al destinatario presso il difensore costituito nel grado d'appello. Ciò a prescindere dall'avvenuto decesso dopo il deposito della sentenza gravata. Il collegio invero reputa di adeguare la decisione al seguente principio di diritto affermato dalla sezioni unite della corte: "In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza, o notifici alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c. , comma 4" (Sez. un. n. 15295-14).

2. - Con unico motivo di ricorso, il comune denuncia l'insufficiente motivazione della sentenza sul fatto decisivo afferente la determinazione del quantum della pretesa restitutoria.

Premesso di aver depositato in giudizio, a seguito di ordinanza interlocutoria del collegio giudicante, un prospetto contenente il conteggio degli importi di riferimento, anno per anno, il ricorrente lamenta che la commissione tributaria abbia determinato la somma in Euro 19.418,88 senza alcuna motivazione idonea a giustificare l'avvenuta quantificazione della stessa e il criterio di calcolo seguito.

3. - Il motivo è fondato.

Risulta dal ricorso che la commissione tributaria regionale aveva disposto, con ordinanza, che le parti depositassero in giudizio un dettagliato conteggio delle somme richieste a rimborso. Ciò in quanto vi era dissenso tra le parti medesime in ordine al quantum debeatur.

Risulta pure che il comune aveva ottemperato all'invito, depositato un prospetto di calcolo (partitamente trascritto nel ricorso) volto a distinguere, anno per anno, gli importi complessivamente iscritti a ruolo (per imposta, sanzioni e interessi) e gli importi da sgravare.

La commissione tributaria regionale ha quantificato in Euro 19.418,88 la somma da rimborsare senza tuttavia giustificare il percorso logico seguito e il criterio di calcolo correlato (o correlabile) ai conteggi richiesti alle parti.

Invero essa si è limitata ad affermare che, non essendovi accordo sul calcolo delle somme, si doveva determinare l'importo nella misura di Euro 19.418,88 per le tre cartelle oggetto di discarico, "sulla base degli atti, salvo errori ed omissioni".

La motivazione è circolare e apodittica e non da conto del convincimento espresso.

4. - Conseguente che l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, per nuovo esame.

La commissione provvedere anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 18 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2015